

Vogliate prendere nota che in data 05/11/2024 l'assemblea dei soci della "ADISP- Associazione Direttori Sportivi Pallacanestro" riunita in sede straordinaria ha deliberato l'approvazione per la propria vita associativa di alcune modifiche allo Statuto sociale.

Di seguito il nuovo Statuto Vigente.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ADISP"



Art. 1 - "L'ASSOCIAZIONE"

E' costituita un'associazione denominata "ADISP— Associazione Direttori Sportivi Pallacanestro" ("Associazione"). L'Associazione ha sede in Pistoia, via del Presto n. 4.

Art. 2 - "DURATA"

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 - "SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE"

L'Associazione, senza scopo di lucro è costituita al fine di promuovere la figura professionale del direttore tecnico sportivo di pallacanestro, ossia dei soggetti che, nell'ambito della Federazione Italiana Pallacanestro, e, ai sensi di legge, curano rispettivamente (a) l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva e (b) l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento.

L'associazione si prefigge altresì lo scopo di curare la formazione di tali figure professionali e di tutelarne gli interessi sportivi ed economici, nel rispetto dei principi e delle regole della Fip e del Coni ed in conformità agli indirizzi della Fip.

L'associazione opera nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e di parità di genere senza alcuna discriminazione.

Art. 4 - "ATTIVITA'"

Al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'art.3 1 l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- b) promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle rispettive competenze, con progetti di informazione e formazione nel campo dell'organizzazione delle società sportive, nonché nel settore legislativo e regolamentare;
- c) organizzare eventi e convegni finalizzati alla promozione dell'Associazione, anche volti alla maggior professionalizzazione dei propri associati e della categoria;
- d) svolgere ogni attività ritenuta funzionale al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme e dei principi del CONI della FIP e non possono essere in contrasto e/o concorrenza con analoghe attività svolte dalla FIP, anche in ragione del rapporto da questa intrattenuto con la FIBA e con il CONI.

Art. 5 - "I SOCI"

I soci si dividono in Soci Fondatori, cioè coloro che hanno concorso alla costituzione o si sono associati entro il 31 dicembre 2019 e Soci Ordinari, cioè coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa (di seguito, se cumulativamente intesi, "Soci"). La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare

effettivamente alla vita e all'attività dell'Associazione, fermo restando quanto infra previsto in relazione ai Soci Fondatori.

Art. 6 - "ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE"

Possono divenire soci i direttori tecnico-sportivi di pallacanestro, come definiti all'art.3, che svolgono la loro attività nell'ambito dei campionati professionistici e dilettantistici di pallacanestro organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro e che siano tesserati per la FIP a qualunque titolo.

Per aderire alla Associazione occorre avanzare domanda indirizzata al Presidente secondo il modello di domanda fornito dall'Associazione e impegnarsi alle dichiarazioni ivi contenute.

La domanda verrà sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 7 - "RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE"

Ogni Socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso. Tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota associativa entro il 30 aprile dell'anno successivo; c) per il venire meno dei presupposti necessari per l'adesione alla associazione.

In tali casi il socio non avrà diritto al rimborso parziale o integrale della quota versata.

Art. 8 - "ESERCIZIO DIRITTI DEI SOCI. QUOTA ASSOCIATIVA"

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa, che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili.

Art. 9 - "GLI ORGANI"

Gli organi permanenti dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità eventualmente previste nel presente Statuto e/o nei Regolamenti di amministrazione dell'Associazione, i seguenti organi: e) il Collegio dei Revisori, f) il Tesoriere, g) i Proviviri.

Art. 10 - "L'ASSEMBLEA"

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si distingue in Assemblea Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e produce deliberazioni per gli stessi vincolanti.

All'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, partecipano tutti i Soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro Socio. Non è possibile cumulare più di una delega in capo al medesimo Socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

All'Assemblea è devoluta l'approvazione annuale del rendiconto finanziario dell'Associazione. E provvede a:

- eleggere il Presidente;
- approvare, al momento dell'elezione del Presidente ai sensi del successivo articolo, il programma presentato dal Presidente; eleggere i componenti del consiglio direttivo; -deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno. L'assemblea elettiva deve essere svolta ogni 4 anni.

Essa si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci. La convocazione deve

pervenire, per iscritto, ai Soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, di un terzo più uno. Le decisioni in Assemblea Ordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in Assemblea e dei Soci rappresentati in Assemblea in forza di delega. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, mentre si voterà a scrutinio segreto o per appello nominale qualora ne faccia domanda almeno un terzo più uno dei Soci presenti in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. La votazione nelle assemblee elettive si deve sempre svolgere a scrutinio segreto.

E' concessa ai Soci la possibilità di esprimere il proprio voto tramite corrispondenza elettronica, nelle forme e nei modi deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale trasformazione societaria e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o debitamente rappresentanti ai sensi del presente Statuto i due terzi più uno dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati in forza di delega.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti più uno dei Soci aventi diritto di voto. Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, sarà inviato all'indirizzo e-mail dei Soci.

Art. 11 - "IL CONSIGLIO DIRETTIVO"

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria (di cui uno con funzione di Vice Presidente), e rimane in carica per quattro anni e decade al 31 dicembre del quinto anno del mandato.

Per l'elezione dei Consiglieri, ciascuna categoria di direttori (professionisti e non professionisti) deve presentare le liste di candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea.

La categoria dei direttori professionisti (tesserati per squadre partecipanti al campionato di serie A maschile) presenterà una lista, Lista 1 ed ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno tre associati appartenenti a detta categoria.

La categoria dei direttori non professionisti presenterà due liste, dei direttori di serie A2 maschili (lista 2) e dei direttori di serie B maschili (lista3) ed ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno tre associati appartenenti a dette categorie.

La lista presentata dagli direttori professionisti dovrà comprendere un numero di candidati non minore di due e non maggiore di quattro per l'elezione nel Consiglio Direttivo.

Le liste presentate dagli direttori non professionisti (per la serie A2 e per la serie B) dovranno comprendere, rispettivamente, un numero di candidati non minore di due e non maggiore di quattro per l'elezione nel Consiglio Direttivo.

All'elezione dei direttori non professionisti per la serie B potranno partecipare anche i direttori tecnici e i direttori sportivi tesserati per squadre partecipanti ai campionati non professionistici di serie A1 e serie A2 femminile

Risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo due fra i candidati che avranno ottenuto dall'Assemblea il maggior numero di voti di preferenza nella lista presentata dai direttori professionisti; il candidato che avrà ottenuto dall'Assemblea il maggior numero di voti di preferenza nella lista presentata dai direttori non professionisti di serie A2; il candidato che avrà ottenuto dall'Assemblea il maggior numero di voti di preferenza nella lista presentata dai direttori non professionisti di serie B.

Nel caso in cui non vi siano candidati tra i direttori non professionisti di serie A2(lista2)sarà eletto il primo candidato non eletto tra i direttori non professionisti di serie B(lista 3)

In mancanza si procederà ad una nuova elezione all'interno della lista dei direttori non professionisti di serie B(lista 3),per individuare ,a.prescindere dal numero dei candidati, il soggetto che dovrà colmare il posto vacante.Nel caso in cui non vi siano candidati tra i direttori non professionisti di serie B(lista 3)sarà eletto il primo candidato non eletto tra i direttori non professionisti di serie A2(lista 2).In mancanza si procederà ad una nuova elezione all'interno della lista dei direttori non professionisti di serie A2(lista 2)per individuare, a prescindere dal numero dei candidati, il soggetto che dovrà colmare il posto vacante.

Il consiglio direttivo è integrato da due soci fondatori che saranno eletti dall'assemblea ove candidati. Risulterà eletto il/i candidato/i che avranno ottenuto, tra i soci fondatori, il maggior numero di voti. E' precluso ad un candidato di far parte di più di una lista così come è preclusa la possibilità di candidarsi contemporaneamente come socio fondatore e nell'ambito di una lista.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria dell'Associazione;
- la gestione straordinaria dell'Associazione sulla base delle linee guida fissate dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, di un Vice Presidente, con durata biennale;
- la nomina dei Proviviri;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci o dei Giovani Associati;
- l'esclusione dei Soci e dei Giovani Associati;
- la redazione annuale del rendiconto finanziario.

La carica di Consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per l'espletamento delle funzioni, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di dotarsi di tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento degli scopi statutari e l'efficiente svolgimento dell'azione associativa. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera e/o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale. In caso di parità di voti nella deliberazione ,prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato il Presidente provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare, nel corso del mandato, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 12 - "IL PRESIDENTE"

Il Presidente, eletto fra i Soci direttamente dall'Assemblea con le modalità di cui infra, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio, le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente all'ordine del giorno la nomina del Presidente dovranno pervenire all'Associazione a mezzo mail, raccomandata a.r., fax, pec, le candidature al fine di essere valutate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, entro le quarantotto ore precedenti la data dell'Assemblea dovrà comunicare, sul sito dell'Associazione, la validità delle stesse.

Nel rispetto del quorum deliberativo dell'Assemblea fissato nel precedente art. 9, risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

Statuto modificato novembre 2024 "ADISP"

Per il Presidente è previsto un compenso, oltre al rimborso delle spese documentate per l'espletamento delle funzioni, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Il Presidente rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo con il quale è stato eletto e può essere rieletto. Egli decade al 31 dicembre del quarto anno di mandato unitamente al Consiglio Direttivo. Entro il 20 dicembre deve convocare l'Assemblea per il mese di gennaio dell'anno successivo per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. In caso di decadenza, revoca, morte o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - "DISPOSIZIONI RESIDUE"

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria, fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE
GIULIO TOZZELLI



